

Capitolo IV

GESTIONI FUORI BILANCIO

1. - Considerazioni generali

Nelle meno recenti relazioni della Corte il fenomeno delle gestioni fuori bilancio ha formato oggetto di valutazioni negative non tanto per la violazione - con esso concretatesi - ai principi di unità e universalità del bilancio dello Stato, quanto, soprattutto, sotto il profilo della sottrazione di attività gestoria - direttamente o indirettamente riconducibile alla responsabilità di organi dello Stato - al sistema dei controlli previsto dagli articoli 81 e 100 della Costituzione: al sindacato, cioè, sovrano del Parlamento ed al controllo della Corte dei conti, che al primo è anche finalizzato, nella sua veste di strumento neutrale di garanzia nell'interesse generale dello Stato-ordinamento.

I dubbi di legittimità costituzionale che, sotto l'aspetto da ultimo indicato, potevano investire le stesse specifiche autorizzazioni legislative a gestire fondi fuori bilancio sono stati poi superati, come è noto, con l'emanazione della legge 5 novembre 1971, n.1041, che, soppressa o vietata ogni forma di gestione extra-bilancio non autorizzata da disposizioni di legge, ha assoggettato in via generale al controllo della Corte tutte le gestioni per contro legislativamente previste.

Una prima considerazione, al riguardo, è suggerita dall'ambito di applicabilità di tale legge, che un'interpretazione ormai consolidata restringe alle sole disponibilità gestite fuori bilancio presso Amministrazioni dello Stato. Come meglio si vedrà nel successivo paragrafo ciò comporta una incompleta conformazione dell'ordinamento ai ricordati principi costituziona

li e postula l'esigenza di ricondurre al controllo della Corte ed al sindacato parlamentare figure gestorie oggi non disciplinate dalla legge n. 1041.

Nella disciplina sistematica da quest'ultima introdotta (e perfezionata, poi, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 1977), assumevano rilievo anche le norme che imponevano la diretta comunicazione alle Camere dei rendiconti delle gestioni, onde consentire alle stesse, attraverso anche la prevista compilazione di prospettazioni riassuntive, una visione completa ed unitaria della gestione finanziaria dello Stato. Tali norme, peraltro (articolo 9 della legge, ultima parte del sesto comma ed ultimo periodo del quarto comma) sono state in prosieguo abrogate dall'articolo 33, quinto e sesto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ciò che ha anche comportato la inapplicabilità delle disposizioni regolamentari (articolo 10 del citato decreto presidenziale n. 689 del 1977) che disciplinavano le modalità di predisposizione delle indicate prospettazioni riassuntive.

Può apparire sorprendente che un orientamento siffatto sia stato assunto proprio dalla legge di riforma della normativa contabile in materia di bilancio, legge più di ogni altra intesa ad assicurare al Parlamento un flusso imponente di elementi conoscitivi sulla gestione finanziaria non soltanto statale ma, in genere, pubblica. Ma è al riguardo da tener conto che le modifiche soppressive introdotte alla disciplina della legge n. 1041 risultano motivate da difficoltà di ordine pratico che avevano di fatto precluso all'Amministrazione la possibilità di fornire alle Camere informazioni tempestive e complete sui risultati delle gestioni fuori bilancio.

E' noto, d'altra parte, che la stessa legge n. 468 ha per la prima volta esplicitamente codificato - seppure con i limiti di efficacia che sono propri di ogni fonte di livello non costituzionale - i principi di unità e universalità del bilancio dello

Stato (articolo 5), a tale proposito esprimendo una sorta di "sfavore" legislativo nei confronti delle gestioni fuori bilancio (cfr. anche articolo 33) e sancendone, in linea di massima, la temporaneità. E' nel quadro, pertanto, di tale programmata "marginalizzazione" del fenomeno che si colloca la scelta operata dal Parlamento, la rinuncia, cioè, ad ogni comunicazione diretta sull'andamento e la consistenza del fenomeno stesso (a parte il previsto "elenco" delle gestioni, da allegarsi al bilancio preventivo).

Se tutto ciò è vero, è però altrettanto vero che non può così ritenersi accantonata l'esigenza fondamentale e costituzionalmente affermata di un sindacato parlamentare sull'arco intero della gestione finanziaria dello Stato. Si deve pertanto presupporre che alla radice della scelta sin qui discussa vi sia anche stata, da parte del legislatore, la consapevolezza che alla soddisfazione di detta esigenza è finalizzato anche il controllo esterno della Corte sulle gestioni, in quanto tra l'altro destinato a sfociare nella funzione di referto alle Camere.

La Corte, da parte sua, da tempo assolve a questo suo compito, riferendo distintamente, nei capitoli relativi ai singoli Ministeri, del controllo eseguito sulle gestioni fuori bilancio operanti nell'ambito di questi ultimi: l'ulteriore responsabilizzazione che si connette alla vicenda legislativa prima descritta rende però opportuno il tentativo di estrapolare, dai dati del controllo stesso, quelle considerazioni globali, anche quantitative, delle quali il Parlamento non potrebbe altrimenti disporre.

Al conseguimento di tale obiettivo sono essenzialmente preordinate le valutazioni dei paragrafi che seguono, le quali scontano però anch'esse, da un lato le difficoltà pratiche - cui prima si accennava e su cui si tornerà in seguito - che hanno in passato comportato l'inadempienza dell'Amministrazione agli obblighi allora imposti dalla legge n.1041; e, dall'altro, lo sfalsamento temporale - rispetto all'esercizio oggetto di referto - imposto

dal carattere consuntivo del riscontro eseguito.

Un'ulteriore considerazione di carattere generale concerne l'esito concreto dell'orientamento tendenzialmente sfavorevole alle gestioni fuori bilancio assunto dall'indicata legge n.468 del 1978. A tale orientamento si sono conformate, in particolare, le non rare disposizioni che, nella legislazione più recente, hanno autorizzate settorialmente deroghe generiche alle norme di contabilità, le quali, con clausola ormai di stile, si sono date carico di vietare la istituzione di gestioni fuori bilancio, con ciò risolvendo in radice ogni dubbio sull'astratta idoneità delle disposte deroghe a configurarsi come "speciale" autorizzazione alla istituzione stessa.

Non sono però mancate leggi speciali susseguenti alla n.468 che hanno autorizzato l'istituzione di gestioni (1), mentre tuttora operanti, come si vedrà, sono ritenute norme di carattere generale che abilitano permanentemente organi amministrativi ad istituire gestioni fuori bilancio (2).

Inattuata, infine, è per ora rimasta la previsione di cui all'ultimo comma dell'articolo 33 della legge n.468, relativa ad

(1) Legge n.845 del 1978, ad esempio, relativamente a due gestioni operanti presso il Ministero del lavoro; nonché legge n.38 del 1979, istitutiva del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo (Ministero degli esteri). Si vedano anche la legge n.103 del 1979, per la gestione delle competenze del personale dell'Avvocatura di Stato, nonché il d.l. n.813 del 1978 e la legge n.51 del 1979 per la gestione ripianamento debiti del settore autostradale (ANAS). Ci si riferisce, da ultimo, alla normativa sugli interventi nelle zone meridionali colpite dal sisma del 23 novembre 1980.

(2) Si fa riferimento alle Casse di conguaglio istituibili con provvedimento del CIP ed, in particolare, alla Cassa di conguaglio del settore telefonico; così istituita nel 1981.

una revisione generale delle gestioni operanti. Al riguardo, invero, è all'esame del Senato il disegno di legge n. 688, presentato dal Governo in data 26 gennaio 1980; ma esso, in poco discostando si da un mero elenco delle gestioni autorizzate, formula proposta soppressiva in ordine soltanto a poche e marginali figure. Tenuto conto della "ratio" che ha ispirato l'articolo 33 e le altre disposizioni della legge n. 468 in materia di gestioni fuori bilancio, non sembra quindi che i risultati cui perviene il disegno di legge esprimano un'approfondita rivalutazione, in chiave di esigenze attuali, dei motivi che suggerirono - spesso in tempi remoti - l'istituzione delle gestioni ancora operanti.

2. - Tipologia delle gestioni fuori bilancio

Sulla base delle leggi "speciali" a tutt'oggi vigenti, risultano alla Corte operanti presso le Amministrazioni centrali dello Stato quasi 600 gestioni fuori bilancio, che peraltro si riducono a poco più di 60 ove siano unitariamente considerate le gestioni affidate a più organi (di norma periferici) ma disciplinate da un'unica fonte normativa. A detto numero vanno aggiunte le numerosissime gestioni (1) relative ad attività di ricreazione ed assistenza del personale militare della Difesa, gestioni di anno in anno autorizzate - ed assoggettate al regime della legge n. 1041 del 1971 - dalle leggi di approvazione del bilancio preventivo (secondo un modello adottato, per il 1981, anche per le analoghe gestioni concernenti il personale della Guardia di finanza).

(1) In via di larga approssimazione, il numero di tali gestioni dovrebbe superare le 4.000 unità. Manca, peraltro, la possibilità di avere un quadro attendibile e compiuto degli Enti ed uffici gestori, in quanto tali tenuti alla presentazione dei rendiconti, anche perché da parte della maggioranza di essi non è stato alla Corte dato avviso - così come prescrive l'art. 3 del d.P.R. n. 689 del 1977 - dell'avvenuta presentazione dei conti alla Ragioneria generale dello Stato.

Per ulteriori osservazioni al riguardo, si veda il cap. VIII della parte II (Sezione II).

Alle une ed alle altre si riferisce l'allegato elenco che tiene peraltro conto, ai fini di un quadro il più possibile completo della reale fenomenologia riscontrabile in materia, anche delle ulteriori gestioni operanti presso Aziende autonome, e fa cenno altresì delle svariate figure che, seppur soppresse da espressa disposizione normativa, ovvero venute a cessare per scadenza dell'autorizzazione o altra causa, danno ancora luogo a movimenti finanziari per lo smaltimento delle residue disponibilità. A tali fattispecie, vengono poi ad aggiungersi - e di ciò si dà conto nei capitoli della parte II, relativi alle singole Amministrazioni - casi di gestioni fuori bilancio astrattamente previste da norme vigenti ma in concreto non ancora operanti (1), ovvero ipotesi di gestioni soppresse, e talora da lungo tempo inoperanti, sui rendiconti delle quali non risulta peraltro concluso il procedimento di controllo (2).

L'estrema varietà delle figure organizzatorie considerate - che si rapporta anche, in buona misura, all'epoca non recente cui spesso risalgono le fonti autorizzative - rende difficoltosa una precisa classificazione delle gestioni oggi operanti. Il gruppo di esse più consistente, in quanto tra l'altro, comprensivo della maggior parte delle gestioni di notevoli dimensioni finanziarie, risulta comunque preordinato ad interventi nel campo economico, finanziati in tutto o in prevalenza con fondi pro

(1) E' questo il caso del Fondo di rotazione per l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e della Sezione del Fondo di rotazione per l'acquisto e gestione dei terreni di organismi fondiari, ai quali, peraltro, risultano versate somme da parte del bilancio dello Stato.

(2) Le note dell'allegato danno anche conto delle differenze di classificazione che emergono dal confronto con l'elenco delle gestioni allegato allo stato di previsione del Ministero del Tesoro nel progetto di bilancio 1981, nonché con l'elencazione analogica ricavabile dal già indicato disegno di legge governativo n. 688/S, inteso ad individuare le gestioni fuori bilancio meritevoli di conferma, ai sensi dell'art. 33, u.c., della legge n. 468 del 1978.

venienti dal bilancio dello Stato.

Collocazione distinta, in tale gruppo, hanno i fondi di rotazione, espressamente considerati sia dalla legge n.1041 del 1971 che dalla n.468 del 1978, e da quest'ultima esonerati dalla prevista necessaria temporaneità delle gestioni fuori bilancio. Il favore legislativo così manifestato nei confronti dei fondi di rotazione tiene conto del fatto che la deroga alla unità ed universalità di bilancio è per essi imposta e giustificata dal nesso inscindibile che collega - dopo il conferimento della dotazione iniziale - le entrate, costituite dai rientri, e le spese, connesse al credito agevolato in favore di varie attività economiche. Va peraltro ribadito che la formulazione non perspicua degli articoli 1 e 9 della legge n.1041 del 1971 ha portato ad escludere dalla disciplina generale da quest'ultima introdotta - secondo un'interpretazione suffragata da un parere del Consiglio di Stato e condotta anche sulla scorta dei lavori preparatori - i fondi di rotazione direttamente gestiti da istituti di credito. La opportunità, al riguardo ripetutamente segnalata (1), di ricondurre anche la gestione di detti fondi nella sfera di applicazione della legge n.1041, si inquadra nella più generale esigenza di estendere all'intero arco della gestione finanziaria imputabile allo Stato le fondamentali garanzie di cui agli articoli 81 e 100 della Costituzione. Sotto tale

(1) Si veda, in particolare, la relazione della Corte sull'esercizio 1978, pag.131. La questione è stata più volte sollevata in sede parlamentare: cfr. l'O.d.g. approvato l'11.4.1978 della VI Commissione permanente del Senato, nonché Camera, VI Commissione, 9.11.1978, pagg. 20, 22 del Bollettino. Favorevole ad un'applicazione estensiva della legge n. 1041 si è altresì dichiarato, nelle Note informative al Parlamento allegate al rendiconto sull'esercizio 1978, il Ministro del tesoro.

profilo meriterebbe un unitario ripensamento, pertanto, l'attuale complessa situazione che vede, accanto alle gestioni fuori bilancio propriamente dette - e non sempre da queste con chiarezza distinguibili - una serie di figure organizzatorie contraddistinte da più o meno accentuata autonomia di gestione (1), sprovviste di distinta personalità giuridica, ma spesso perseguenti finalità analoghe a quelle in altri settori affidate o a gestioni fuori bilancio o ad entità personificate. Figure che potrebbero e dovrebbero, quindi, o trovare precisa collocazione nell'ambito della organizzazione statale, quali amministrazioni autonome (2), o essere assimilate, quanto a regime contabile, alle gestioni fuori bilancio.

Una revisione della vigente disciplina legislativa, d'altra parte, potrebbe altresì ovviare alla relativa frequenza con la quale la pur ritenuta inquadrabilità di altre figure tra le gestioni fuori bilancio risulta quantomeno opinabile, come ad esempio si verifica per le "Casse di conguaglio" che operano presso il Ministero dell'industria e commercio (3).

(1) Si veda, al riguardo, la relazione sull'esercizio 1978, pagg. 130-131, con specifico riferimento alle istituzioni scolastiche di cui al d.P.R. n. 416 del 1974. In materia, cfr. anche Sezione controllo, n. 915 del 23.11.1978.

(2) Proposte in materia potrebbero essere formulate con il disegno di legge-quadro sulle Aziende ed Amministrazioni autonome dello Stato del quale è prevista la presentazione alle Camere ad iniziativa del Ministro per la funzione pubblica.

(3) Cfr. relazione sull'esercizio 1978, Parte II, Cap. XIII, pag. 174. E' noto che in assenza di espressa qualificazione normativa, l'assimilabilità delle Casse di conguaglio ad enti pubblici è stata affermata talora dalla giurisprudenza. Per altre fattispecie di dubbia connotazione, cfr. Sez. controllo n. 1050/1980, n. 929/78, n. 733/1977.

Relativamente a queste ultime, che pure si inquadrano nel gruppo di gestioni finalizzate ad interventi nel campo economico, va altresì ricordato che il decreto legislativo luogotenenziale Capo provvisorio dello Stato n.896 del 1947 (articolo 1) conferisce al Comitato interministeriale prezzi un'autorizzazione generale e permanente alla istituzione di gestioni di tal tipo, ciò che potrebbe al limite contrastare con l'orientamento di sfavore assunto dalla legge n.468, la quale tra l'altro stabilisce - al pari della legge n.1041 - il carattere "speciale" delle leggi autorizzative di gestioni fuori bilancio(1). Mentre, tuttavia, per le casse di conguaglio, come già per i fondi di rotazione, non è dubbio che la gestione di disponibilità fuori bilancio sia oggettivamente giustificata dalla inscindibilità del nesso che collega - tendenzialmente anche sotto l'aspetto quantitativo - le entrate e le spese della gestione, tale caratteristica non è per contro riscontrabile in altre tipologie che completano il gruppo di gestioni sin qui considerato.

L'osservazione riguarda, in primo luogo, figure di recente istituzione e notevole entità finanziaria (Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, ad esempio, Fondo per la cooperazione allo sviluppo, Fondo per il credito agevolato industriale) con compiti di amministrazione attiva in tutto coincidenti con quelli ordinariamente svolti da uffici amministrativi e con disponibilità per intero o quasi provenienti da versamenti a carico del bilancio statale. In tali casi, sembra che la istituzione di una gestione fuori bilancio obbedisca, tutt'al più, ad esigenze per altre

(1) Una ulteriore Cassa di conguaglio, in aggiunta a quelle operanti presso il Ministero dell'industria ed alle quali si riferisce l'allegato elenco, è stata da ultimo istituita con provvedimento CIP n.24 del 1981 (G.U. n. 155). La gestione è destinata ad operare nel settore telefonico, con il compito di assicurare l'unità della struttura tariffaria, attraverso la perequazione degli oneri sopportati dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dall'Italcable e dalla Sip.

vie facilmente soddisfacibili: quella di considerare e contabilizzare unitariamente un fenomeno gestorio complesso e quella di sottoporre il fenomeno stesso alla disciplina preconstituita dalla legge n. 1041 del 1971, in particolare al controllo consuntivo della Corte dei conti.

Il fatto, d'altra parte, che i proventi di dette gestioni derivino esclusivamente (o quasi) da versamenti a carico del bilancio aggrava e non allevia gli effetti distorsivi che, sul piano contabile, si connettono alla estraneità della gestione da quella del bilancio: ciò non soltanto per la conseguente duplicazione di poste, della quale dovrebbe tenersi ovviamente conto in un eventuale "consolidato" della gestione statale; ma anche perchè nel rendiconto generale figurano così impegnate ed erogate somme che - nella realtà dei fatti - possono non essere poi "utilizzate" dalla gestione fuori bilancio. Allorchè ciò si verifica - ed è il caso, ad esempio, dei due citati Fondi costituiti presso il Ministero dell'industria(1) - i conferimenti alla gestione fuori bilancio comportano, sul piano contabile, una riduzione dei residui del bilancio statale che non ha riscontro nella realtà gestoria.

Nell'ambito del gruppo di gestioni sin qui considerato il descritto fenomeno assume peculiare rilievo e per l'entità finanziaria delle gestioni interessate e per la frequenza con la quale l'operatività di queste ultime accusa ritardi; esso però si verifica anche in altri comparti, ed, in particolare, relativamente a talune gestioni, finalizzate ad interventi nel settore sociale (2) e caratterizzate anch'esse dall'entità notevole delle dimensioni

(1) Si veda, al riguardo, il cap. XIII della Parte II, par. 1, nonché le corrispondenti parti delle relazioni sugli esercizi 1978 e 1979.

(2) Ci si riferisce, in particolare, al Fondo per le mobilità della manodopera - i cui proventi provengono, in parte anche del Fondo di ristrutturazione e riconversione industriale - nonché al Fondo progetti speciali, di cui è cenno nel testo.

finanziarie. Degna di nota, per il Fondo di cui alla legge n.845 del 1978 (finanziamento integrativo dei progetti speciali) è, tra l'altro, la complessità dei rapporti contabili tra bilancio e gestione fuori bilancio, dal momento che una parte dei proventi di quest'ultima transitano dapprima in tesoreria, per poi essere versati in entrata, riassegnati ad un capitolo di bilancio ed a carico di questo pervenire infine al Fondo.

Le gestioni di cui sopra, assieme ad altre anch'esse operanti nel settore sociale possono ritenersi comprese in un secondo gruppo di figure, tra le quali predominano quelle costituite presso il Ministero del lavoro e previdenza sociale (1). Un terzo raggruppamento, invece, è costituito da gestioni funzionalizzate alla conservazione e restituzione, salvo eventuale incameramento o altra devoluzione, di depositi costituiti da Enti o terzi interessati ad attività dell'Amministrazione statale.

Trattasi, nella maggior parte delle ipotesi, di gestioni di scarsissimo rilievo finanziario - soprattutto allorché vi sia frazionamento tra più organi gestori - specie dopo l'avvenuta soppressione di quelle, analoghe, operanti precedentemente presso tutte le Amministrazioni dello Stato e relative ai depositi contrattuali (2).

Sotto l'aspetto delle finalità perseguite, va rilevato che in qualche caso è previsto il parziale impiego delle disponibilità - di norma secondo aliquote percentuali prestabilite - per spese di funzionamento degli organi gestori, ovvero, anche, per l'erogazione di

(1) Si vedano, pertanto, al riguardo, le specifiche considerazioni di cui al Cap.XVII della Parte II.

(2) Legge n.790 del 27.12.1975

rimborsi a personale statale o per finalità assistenziali in favore di questo.

Ciò può avvicinare le gestioni di cui sopra a quelle - peraltro concettualmente da esse distinguibili - disciplinate specificamente dall'articolo 9 della legge n.1041 del 1971 e che utilizzano somme dovute a personale statale per attività istituzionali esplicate nell'interesse di terzi. Il numero di queste ultime - sino a qualche anno fa estremamente elevato, in funzione anche del frazionamento frequente in sub-gestioni - ha subito una notevole riduzione per effetto di norme poi intervenute (1), intese ad attuare i principi dell'onnicomprensività e chiarezza retributiva in materia di trattamento economico del personale dello Stato. L'incompleta realizzazione di tali obiettivi ha peraltro lasciato in vita talune gestioni, le quali danno luogo a movimenti finanziari che ben si presterebbero ad essere contabilizzati in bilancio, e la cui stessa esistenza, seppure per una modesta quota di disponibilità, impedisce ai dati del rendiconto generale di offrire un panorama integrale delle spese di personale dello Stato.

Il rilievo finanziario delle gestioni in argomento - di norma trascurabile - andrebbe valutato in rapporto al numero dei dipendenti beneficiari, ma un cenno particolare meritano, in ogni caso, le gestioni relative ai compensi del personale dell'Avvocatura generale dello Stato.

Alquanto ridotto, numericamente, è anche un ulteriore gruppo di gestioni fuori bilancio finalizzate a spese ed attività assistenziali in favore del personale statale, prevalentemente finanziate con contributi a carico dello Stato, spesso ragguagliati a particolari introiti. Il raggruppamento si compone soprattutto di gestioni operanti presso il Ministero delle finanze, nell'ambito

(1) Legge n. 734 del 1973.

del quale, peraltro, analoghe attività assistenziali sono anche esplicate da figure munite di autonoma personalità giuridica, eppertanto non assoggettate alla disciplina della legge n.1041. Con recente provvedimento (decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981 n. 211) sono state peraltro unificate in un unico Ente di diritto pubblico, denominato Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, tanto gli Enti suddetti, operanti nel settore previdenziale ed assistenziale, che le gestioni fuori bilancio con analoghe finalità. All'Ente stesso, dopo una fase transitoria, saranno trasferite le competenze dei fondi soppressi.

Intese anch'esse all'esplicazione di attività in senso lato assistenziali sono poi le ricordate gestioni operanti nell'ambito del Ministero della difesa, che la legge di approvazione del bilancio da qualche tempo annualmente autorizza ed assoggetta alla disciplina generale, come anche, relativamente all'esercizio 1981, si è verificato per le analoghe gestioni concernenti il personale della Guardia di finanza.

Non inquadrabili in più ampie tipologie gestorie risultano, infine, talune residue figure, tra le quali assumono rilievo, per dimensioni finanziarie, quelle riguardanti l'amministrazione dei proventi delle lotterie nazionali e dell'Enalotto. In tale eterogeneo raggruppamento possono altresì ritenersi comprese gestioni la cui opportunità appare particolarmente dubbia, risultando esse esclusivamente finalizzate alla riscossione di particolari entrate (diritti, compensi, ecc.), per le quali sussiste, poi, l'obbligo di integrale versamento all'Erario al termine di ogni esercizio (1).

(1) L'ipotesi si verifica, oltre che per quasi tutte le gestioni operanti presso il Ministero dei beni culturali ed ambientali, per la gestione dei diritti sui generi contingentati presso la zona franca di Gorizia (Ministero industria), per quella dei depositi per il rilascio delle carte di identità (Ministero interno).

E' ovvio, in tali ipotesi, che la configurabilità stessa di una "gestione" fuori bilancio si rapporta unicamente alla previsione legislativa di un termine, per il versamento, più lungo di quello ordinariamente imposto agli agenti della riscossione; ed è pertanto auspicabile che quantomeno di dette gestioni si proponga la soppressione in sede di attuazione dell'articolo 33, ultimo comma, della legge n.468 del 1978 (1).

L'osservazione riguarda, in particolar modo, le gestioni operanti presso il Ministero dei beni culturali ed ambientali, originariamente finalizzate alla erogazione di compensi e rimborsi a favore del personale di custodia o con mansioni ispettive, ed i cui proventi, di vario origine, sono oggi soggetti all'obbligo di versamento all'Erario. Di tali gestioni, per le quali la Corte ha reiteramente segnalato la opportunità di una soppressione in via legislativa, il disegno di legge n.688/S propone, acriticamente, la conferma.

3. - Risultati gestori

La varietà delle situazioni dianzi descritte e le incertezze che si connettono al diverso regime contabile adottato dall'una o l'altra gestione, suggeriscono, in primo luogo di limitare ogni valutazione quantitativa - seppure di larga massima - alle sole gestioni per le quali risultino disponibili dati definitivi e globali sull'esercizio 1979 (o, in subordine, su quello precedente). Trattasi, in particolare, di non più di 35 gestioni a bilancio di cassa e di 6 a bilancio di competenza; tra di esse sono peraltro comprese quasi tutte quelle di notevoli dimensioni

(1) Il d.d.l. n.688/S si limita a proporre la soppressione della gestione relativa al rilascio delle carte d'identità.

ni finanziarie, di tal che i dati riassuntivi ad esse riferentisi possono ritenersi significativi in ordine alla massa intera di disponibilità gestite fuori bilancio.

Va peraltro avvertito che non per tutte le gestioni considerate i dati riportati risultano da rendiconti controllati della Corte o, quantomeno, ad essa pervenuti: in talune ipotesi, infatti, a fronte di ritardi nella presentazione degli elaborati contabili, si è reso necessario riferirsi ai movimenti finanziari esposti nel prospetto dei debiti di tesoreria allegato al Conto del tesoriere, secondo le risultanze del Conto generale del patrimonio dello Stato relativo al 1979. Ciò risulta ovviamente possibile per le sole gestioni - a bilancio di cassa - le cui giacenze siano per intero versate in tesoreria, dando vita a conti correnti o contabilità speciali. Per esso - può soggiungersi - la disponibilità di dati di tesoreria offre non soltanto il mezzo per una più tempestiva conoscenza dei risultati gestori, ma anche la possibilità di un confronto con le risultanze dei rendiconti; confronto che in qualche caso ha rivelato difformità di massima imputabili alla scarsità di indicazioni desumibili dal Conto del tesoriere. Di qui la esigenza, che quest'ultimo individui più precisamente i conti correnti o contabilità speciali relativi a gestioni fuori bilancio.

Per analogia d'argomento, può qui farsi anche cenno della riscontrata difficoltà - per talune gestioni finanziate in tutto o in parte da contributi a carico del bilancio - di individuare in quest'ultimo le poste passive corrispondenti ai conferimenti; difficoltà che potrebbero suggerire la previsione di un'apposita voce di secondo o terzo livello nella codificazione economica dei capitoli di bilancio impostata a sistema informativo.

Con le avvertenze esposte, può dirsi che il movimento gestorio delle 35 gestioni a regime di cassa (mancano peraltro i dati del Fondo per il credito peschereccio) risulta riferito, nel 1979, a poco più di 800 miliardi di entrate riscosse e a circa 400 miliardi di spese pagate. Lo squilibrio tra tali cifre si rapporta alla nota inattività delle due grandi gestioni istituite negli anni 1976-1977 presso il Ministero dell'Industria (Fondo per la ristrutturazione e per il credito agevolato), le cui entrate sono state nell'anno pari a 431 miliardi, con meno di 26 miliardi in uscita. La situazione dei due Fondi è elemento altresì determinante di quello che appare il tratto caratteristico del gruppo gestioni considerate, e cioè l'elevatezza abnorme delle giacenze di cassa. Al termine del 1979, queste ultime superavano infatti i 1.240 miliardi, ma quasi 990 erano rappresentati dalle disponibilità inutilizzate dai due Fondi, ad essi trasferite dal bilancio dello Stato.

Di dimensioni molto maggiori è l'area di gestione coperta, in termini di accertamenti ed impegni, dalle sei gestioni fuori bilancio che operano in regime di competenza (le tre Casse di conguaglio del Ministero dell'Industria, il Fondo per la mobilità della mano d'opera e le due gestioni istituite presso il Ministero del lavoro dalla legge n. 845 del 1978); complessivamente considerate, esse segnano nel 1979 un ammontare di entrate per 2.285 miliardi ed uscite per 2.578, con giacenze di cassa ridotte, rispetto all'entità di tali cifre (224 miliardi, ma mancano i dati della Cassa conguaglio zuccheri e del Fondo mobilità).

Occorre a tale ultimo riguardo considerare che le tre ge

stioni del Ministero del lavoro sono di assai recente istituzione; a che, d'altro canto, la Cassa conguaglio elettrica - la quale, da sola, espone entrate per quasi 1.600 miliardi e uscite per quasi 2.000 - contabilizza nei propri rendiconti movimenti di fondi che nella realtà non avvengono, per la facoltà concessa alle imprese elettriche di compensare i propri crediti verso la Cassa con i versamenti da effettuare a favore di essa.

Con riferimento a gruppi di figure individuabili nell'ambito di quelle sin qui considerate, può rilevarsi che le gestioni caratterizzate da esclusivo (o quasi) finanziamento a carico dello Stato (tra le quali sono ricordati i Fondi per la riconversione e per il credito industriale) assorbono circa 470 miliardi di entrate versate (oltre a 230 circa quali "accertamenti" di gestioni a bilancio di competenza) e meno di un miliardo e mezzo di uscite in termini di cassa, in aggiunta ai 190 circa di spese "impegnate". Il dato complessivo della giacenza ammonta ad oltre 1.200 miliardi.

Con riguardo al settore d'azione, il gruppo di gestioni che intervengono nel comparto economico è di gran lunga il più importante, ricomprendendo, tra le altre, quelle che operano presso il Ministero dell'industria, i fondi di rotazione (agricoltura, tesoro, marina mercantile) e il Fondo di cooperazione allo sviluppo.

I relativi dati consolidati espongono nel 1979 entrate (versate o anche accertate) per quasi 2.700 miliardi e spese (pagate o solo impegnate) per 2.650, con giacenze di cassa per complessivi 1.145 miliardi circa.

Alle gestioni che operano nel campo sociale, costituite,

di massima, presso il Ministero del lavoro, attengono circa 320 miliardi di entrate (230 soltanto accertate) e 265 di spese (190 circa solo impegnate), con giacenze per 270 miliardi circa. Assai più modesti sono i dati che riguardano i restanti "raggruppamenti" individuati nel paragrafo precedente: le gestioni che erogano compensi a personale dello Stato (per lo più indennità di missione a carico terzi), evidenziano entrate per 3,1 miliardi circa, spese per 800 milioni, con giacenze relativamente elevate (4,1 miliardi). Quelle finalizzate all'assistenza e previdenza del personale (ma non si hanno dati riguardo le gestioni del Ministro delle finanze) registrano 8 miliardi circa di entrata e 16 di uscite, nell'anno, con giacenze per quasi 37; quelle che gestiscono depositi di terzi (destinati alla restituzione o all'incameramento da parte dello Stato) o comunque tenute all'integrale versamento all'Erario dai propri introiti espongono infine 42 miliardi circa di entrata; 19 di uscita e 4 miliardi di giacenza di cassa.

Circa 26 miliardi in entrata e in uscita riguardano, infine, gestioni residuali non classificabili (tra le più importanti quella delle lotterie nazionali e dell'Enalotto), con giacenze per 5 miliardi circa.

Per ulteriori dati, nonché per elementi e notizie in ordine alle singole gestioni, si rinvia ai capitoli della parte II concernenti le Amministrazioni dello Stato presso le quali le gestioni stesse operano.

Elenco n. 1Elenco gestioni fuori bilancio operanti presso le
Amministrazioni centrali dello Stato.

a)

MINISTERO DEL TESORO (1)

- 1) Accordo Italo-Tedesco di Bonn (legge 5 luglio 1964, n. 607)
- 2) Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e Gozzia (3 organi gestori) (legge 18 ottobre 1955 n. 908)
- 3) Gestione speciale presso Fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia (legge 29 maggio 1976, n. 336)
- 4) Gestione separata presso il Fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia (legge 30 aprile 1976, n. 198).
- 5) Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali (CIPS) (legge 3 febbraio 1951, n. 53)
- 6) Gestione del cassiere del debito pubblico dei valori e somme di terzi per operazioni di debito pubblico (legge 16 febbraio 1962 n. 76)

Nota 1) = Nell'elenco allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per il 1981 non è compresa la gestione relativa alle contabilità CIPS, mentre figurano incluse: il Fondo con amministrazione autonoma per gli interventi nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma del 1976, che ai fini del controllo, la Corte considera attinente al Ministero dell'Interno, nonché il Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento (9 organi gestori; legge 27 ottobre 1951, n.1208). Il fondo stesso, peraltro, è stato soppresso con il D.P.R. n.616 del 1977: il rendiconto della gestione stralcio relativa al 1978 evidenzia entrate e uscite a pareggio, per 500 milioni, mentre è di recente pervenuto anche il rendiconto 1979. Le residue disponibilità del Fondo sono state trasferite al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (art.9 Legge n.281 del 1970).

Nell'elenco allegato al bilancio 1981, ancora, la gestione del cassafede del debito pubblico (n.6) risulta elencata sotto la "Direzione generale del Debito pubblico".

Il d.d.l. n.688/S, nel testo più volte citato, prevede la conferma di tutte le gestioni elencate (includendo anche quelle del Fondo di rotazione per mutui di miglioramento agrario, soppressa, come si è detto, dal D.P.R. n.616) con l'unica eccezione della gestione n.5 (CIPS). Relativamente a quest'ultima, è da tener conto che la tabella 8 allegata alla legge finanziaria per il 1981 indica tra i provvedimenti legislativi previsti (con copertura a carico del fondo speciale di parte corrente) quello relativo alla soppressione e messa in liquidazione del Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali.

Altre gestioni oggi sopresse ma sui rendiconti delle quali è tuttora in corso il controllo della Corte sono: Gestione della delegazione tecnica italiana a Washington (DELTEC), soppressa dalla legge n.683/1974, e Partecipazione azionaria del Tesoro in Spagna (documentazione in corso d'esame).

b) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (2)

- 7) Avvocatura generale dello Stato. Spese di stampa anticipate da Amministrazioni autonome o Enti pubblici e corresponsione di competenze ai procuratori legali (23 organi gestori - regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611).
- 8) Avvocatura generale dello Stato - Gestione delle competenze ex articolo 21 regio decreto n. 1611 del 1933 come modificato dall'articolo 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103).
- 9) Credito alle piccole e medie industrie del Friuli-Venezia Giulia (Ordine ex G.M.A. n. 80 del 17 maggio 1951).
- 10) Credito a favore di artigiani ed imprese artigiane nel territorio di Trieste (decreto commissariale n. 17 del 30/9/1963)

Nota 2) = Il d.d.l. n.688/S, individua presso l'Avvocatura generale dello Stato - prevedendone la conferma - tre gestori, anzichè due: la prima coincidente con quella di cui al n.7, la seconda, gestita da 23 organi, relativa alle competenze di cui all'art.27 della legge n.103/1979, ed una terza, concernente il "Fondo onorari" in applicazione della stessa disposizione di legge. Per quest'ultimo il conto del patrimonio 1979 evidenzia entrate (e giacenze di cassa) pari a 169,7 milioni.

Il d.d.l. medesimo - come anche l'elenco allegato al bilancio 1981 - riferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri altra gestione fuori bilancio che ai fini del controllo, la Corte considera attinente al Ministero dei lavori pubblici. Trattasi in particolare del Fondo per l'incremento edilizio (cfr. n. 26).

c) MINISTERO DELLE FINANZE (3)

- 11) Lotteria nazionale e fondo unico di riserva (legge 4 agosto 1955, n. 722)-
- 12) Concorsi pronostici ENALOTTO (D.P.R. 18 aprile 1951, n.581)
- 13) Fondo a disposizione del comando Generale della Guardia di Finanza (legge 15 novembre 1973, n. 734 art. 5)
- 14) Fondo di previdenza per il personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali (legge 5 gennaio 1939, n. 12)
- 15) Fondo di previdenza per il personale periferico delle tasse ed imposte indirette sugli affari (D.P.R. 26/10/1972, n.648)
- 16) Fondo di previdenza per il personale delle finanze e delle intendenze di finanza (D.P.R. 26/10/1972, n. 648).
- 17) Fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648)

Nota 4) = Il fondo, che è incluso nell'elenco allegato al bilancio 1981; del quale il d.d.l. n.688/S propone la conferma, risulta soppresso a seguito della entrata in vigore della legge n.354/1975 e del D.P.R. n. 431/1976. Relativamente ai soli proventi della vendita dei tabacchi e valori bollati, la gestione risulta tuttora in atto, pur in assenza di specifica autorizzazione legislativa. Per ovviare a tale situazione di illegittimità è stato presentato al Parlamento apposito d.d.l. (n.858/C).

E) MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

19) Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo (legge 9 febbraio 1979, n. 38, art. 12)

F) MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (5)

20) Depositi provvisori per contabilità speciali dei Provveditorati agli studi (93 organi gestori; (R.D. 23/6/1938 n. 1224, art. 22).

Nota 5) = Nell'elenco allegato al bilancio 1981 - come anche nel d.d.l. n.688/S, che per ambedue le gestioni propone la conferma - è inclusa anche la gestione dell'Ufficio stralcio della stazione appaltante per la costruzione di case dei lavoratori del Ministero, che risulterebbe autorizzata dalla legge 28 febbraio 1949, n.43. Sulla legittimità della gestione sono tuttora in corso accertamenti da parte della Corte.

G) MINISTERO DELL'INTERNO (6)

21) Fondo tasse di concorso segretari comunali e provinciali (legge 8/6/1962, n.604, art.45)

22) Fondo diritti di segreteria (legge 8/6/1962, n. 604, art. 42)

23) Fondo distribuzione carte d'identità (D.P.R. 3/4/1973, n. 369)

Nota 6) = Nell'elenco allegato al bilancio 1981 - come anche nel d.d.l. n. 688/S - che propone la conferma per tutte le gestioni nel testo considerate salvo che per quella relativa alle carte di identità figura anche la gestione delle Amministrazioni per le attività assistenziali italiane ed internazionali (A.A.I.) (d.lgt. 14.4.45 n.147), venuta a cessare, dal 1/1/1978, per effetto del D.P.R. n. 616/1977. La gestione prosegue attualmente a stralcio, relativamente ai residui. L'ultimo rendiconto per venuto attiene al 1977.

Il d.d.l. citato fa riferimento anche alla gestione relativa alla Contabilità speciale intestata al Commissario governativo delle zone colpite dal terremoto del 6/5/1976 (art. 18 del D.L. 13.5.1976 n.22), gestione già esauritasi, ed il cui rendiconto, pervenuto alla Corte nel corso del 1980, espone, a fronte dell'entrata di 10.000,0 milioni quantificata dalla legge, uscite per 9.189 milioni. Spese per 811 milioni espone il conto dell'annessa gestione a stralcio del Prefetto di Udine (D.P.C.M. 15.7.1976).

Opera a stralcio, presso il Ministero, la gestione della Cassa sovvenzioni antincendi (art.86 legge 15.5.1961, n.469), il cui rendiconto espone, per il 1979, entrate per 177,6 milioni e uscite per 4056, con una giacenza di cassa pari a 302. Il termine del 1978 (Entrate 66,6 e nessuna uscita) le giacenze ammontavano a 4.200 milioni.

H) MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI (7)

24) Commissione ministeriale per l'esame dei ricorsi in materia di revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche (D.Lgt. C.P.S. 6/12/1947, n.1501).

- 25) Sovraccanoni grandi bacini imbriferi montani (legge 27.12.1953, n.959)
- 26) Fondo per l'incremento edilizio (legge 108.1950, n. 715)
- 27) Fondo per l'incremento edilizio del territorio di Trieste (Ordine G.M.A 26/7/1951 n. 131 e 15/7/1954 n. 67 - Decreti commissariali 2/1/1959, n. 1; 7/10/1961 n. 28 e 2/5/1964 n. 10 e 11).

Nota 7) = Nell'elenco allegato al bilancio 1981, come anche nel d.d.l. n.688/S - che propone la conferma delle prime tre delle cennate gestioni - quella del Fondo per l'incremento edilizio è ritenuta attinente alla Presidenza del Consiglio, mentre manca ogni riferimento alla gestione n. 27 (Fondo per il territorio Trieste).

I) MINISTERO DELLA DIFESA (8)

- 28) Circoli ufficiali e sottufficiali dei presidi militari;
- 29) Case del soldato, circoli marinai, case di sosta e ristoro militari;
- 30) Sale convegno per ufficiali e sottufficiali presso enti, comandi e unità militari;
- 31) Spacci o cooperative militari di truppa;
- 32) Spacci aziendali

- 33) Mense non obbligatorie di servizio per ufficiali e sottufficiali, presso enti, comandi, unità;
- 34) Mense aziendali presso enti o stabilimenti militari;
- 35) Foresterie;
- 36) Soggiorni marini, montani e stabilimenti balneari nell'ambito di comandi, enti ed unità;
- 37) Sale cinematografiche presso enti, comandi ed unità.

Nota 8) = Trattasi, come già accennato, di oltre 4000 gestioni di volta in volta autorizzate, ed assoggettate alla disciplina della legge n.1041, del 1971, da apposite disposizioni inserite nelle leggi d'approvazione annuale dei bilanci. Si veda, da ultimo, art. 70 del d.d.l. di approvazione del bilancio 1981.

L) MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE (9)

- 38) Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura (legge 25.7.1952, n.949, art. 5)
- 39) Fondo di previdenza del personale dei soppressi uffici dell'alimentazione (legge 6.3.1958, n. 199, art. 14)
- 40) Depositi giudiziali dei Commissariati per gli usi civici (legge 16.6.1927, n.1766, art. 39)
- 41) Ente nazionale Risi

Nota 9) = L'elenco allegato al bilancio 1981 ed il d.d.l. n.688/S fanno riferimento, oltre che alle prime due gestioni nel testo considerate, anche alla gestione degli aiuti alimentari e delle indennità di compensazione (legge 21.12.1931, n.1785), nonché a quella delle imprese agro-zootecniche in partecipazione gestite dall'ex ASFD (legge 5/1/1933, n.30).

Circa l'esistenza e la legittimità della prima sono in corso accertamenti da parte della Corte; quanto alla seconda, essa è da considerarsi operante presso l'ex Azienda forestale e viene pertanto inclusa nell'elenco, allegato n.2.

Né l'elenco del Ministero del Tesoro, né il d.d.l. fanno riferimento alle gestioni n.40 (che deriva dall'ex gestione "Commissariati usi civici", soppressa dal D.P.R. n.616/1977, ma re-stata in vita limitatamente alle funzioni giurisdizionali dei Commissariati) e n.41.

La vigente legislazione autorizza in astratto due ulteriori gestioni fuori bilancio presso il Ministero dell'Agricoltura, gestioni peraltro a tutt'oggi non operanti in concreto, e delle quali il d.d.l. n.688/S non prevede la conferma * Trattasi del Fondo di rotazione per l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e della Sezione speciale del Fondo di rotazione per l'acquisto e la gestione di terreni ed il pagamento dei canoni di affitto dei terreni acquistati da organismi fondiari (legge 9/5/1975 n. 153). A favore di esse sono state versate anticipazioni da parte del bilancio dello Stato. Le rispettive giacenze erano pari al 31.12.79 a 78.800 e 72.900 milioni. Risulta poi esaurita la gestione del Fondo speciale di bonifica, per la quale sono trasmesse alla Corte, annualmente, le comunicazioni negative, sostitutive dei rendiconti, di cui all'art.11 del D.P.R. n.689 del 1977.

Soppresse con l'entrata in vigore del D.P.R. n.616/1977, ma operanti tuttora a stralcio, risultano le gestioni fuori bilancio del Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnica (legge 8/8/1957 n.777), del Fondo di rotazione per la formazione della proprietà diretta coltivatrice (legge 26/5/1965 n.590, art.16), nonché del Fondo forestale nazionale (legge 27/10/66 n.910; 6144,0 milioni di giacenze al termine del 1978, secondo il Conto del Patrimonio). Con deliberazione n.945 del 1979 della Sezione del Controllo sono state dichiarate assog-

gettate al controllo della Corte, secondo le norme in materia di gestioni fuori bilancio, le gestioni dell'ammasso obbligatorio di generi alimentari, tenute di Consorzi agrari provinciali, relativamente alle campagne 1945-1955 ed a quella 1961/62, nonché le gestioni, parimenti cessate, relative all'importazione dei cereali e generi alimentari ed all'ammasso centralizzato di questi ultimi, tenute delle Federconsorzi. Del Fondo di rotazione per la zootecnia, il rendiconto della gestione stralcio del 1978 evidenzia entrate per 37.100 e spese per 26.800, con una giacenza finale di 45.600 milioni (45.638,5, secondo il Conto del patrimonio 1978). Nel 1979, le entrate sono risultate pari a 18.446,2 milioni, le spese a 56.793,1 con una giacenza ridotta a 7.291,6 milioni. Il rendiconto 1978 del Fondo per la proprietà contadina evidenziava, per contro, entrate per 18.100 milioni, spese per 24.500, con una giacenza di 61.000 milioni. Dal conto del patrimonio sembrano emergere, peraltro cifre molto diverse.

M) MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO (10)

- 42) Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe e lettriche (Cassa conguaglio per il settore elettrico) (Provvedimento CIP n.941 del 29.8.1961)
La gestione opera in regime di competenza.
- 43) Cassa conguaglio zucchero (Provvedimento CIP n. 1195 del 22.6.1968) (La gestione opera in regime di competenza e con esercizio finanziario dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo).
- 44) Cassa conguaglio zucchero per la zona franca di Gorizia (Provvedimento CIP n. 107 del 3/1/1969)
- 45) Cassa conguaglio per i trasporti di gas e petrolio liquefatto (Provvedimento CIP n. 44 del 28/10/1977)

- 52) Fondo speciale infortuni (D.P.R. 30.6.1965, n. 1124, art.197)
- 53) Fondo per il finanziamento degli istituti di patronato ed assistenza sociale (D.Lgt. CPS 29.7.1947, n. 804)
- 54) Fondo per le provvidenze ai lavoratori delle miniere di zolfo (legge 1.3.1968, n. 231)
- 55) Fondo per il finanziamento degli uffici di patronato ed assistenza sociale operanti nella provincia di Trieste (ordine ex G.M.A. n. 77 del 27.12.1947).
- 56) Fondo per la mobilità della manodopera (legge 12.8.1977, n. 675, art. 28)
(la gestione opera in regime di competenza)
- 57) Fondo di rotazione destinato a promuovere l'accesso al fondo sociale europeo delle azioni realizzate da istituti o enti di diritto privato (l. 21.12.1978, n. 845, art.23).
La gestione opera in regime di competenza.
- 58) Fondo destinato ad accogliere il finanziamento integrativo dei progetti speciali (legge 21.12.1978, n. 845, art.26).
La gestione opera in regime di competenza.

Nota 11) = E' stato soppresso dalla legge n.845/1978 il Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (legge 29.4.49 n.264). Di tutte le gestioni elencate, come anche di quelle che nel testo seguono, relative al M. della Marina mercantile, è prevista la conferma da parte del d.d.l. n. 688/S.

0)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

- 59) Depositi di terzi per spese di istruttoria delle concessioni demaniali marittime (41 organi gestori) (R.D. 30.3.1942, n. 327, artt. 11,17 e 51).
- 60) Depositi per controversie gente di mare (41 organi gestori) (R.D. cit. art. 350).
- 61) Ricavato delle vendite di oggetti di persone morte o scomparse in mare (R.D. cit. art. 135).
- 62) Depositi cauzionali per danni causati da navi ad impianti e oper portuali (R.D.cit. art. 75 (41 organi gestori)
- 63) Ricavato dei recuperi e vendita oggetti ritrovati (R.D. cit. artt. 508 e 511): 41 organi gestori.
- 64) Fondo per il collocamento gente di mare e movimento ufficiali (45 organi gestori) (leggi 18.3. 1936 n. 562 e 16.12 1928, n. 3042).
- 65) Depositi di terzi per spese relative ad inchieste formali su cause e responsabilità dei sinistri (41 organi gestori): R.D. cit. art. 583).
- 66) Fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio (legge 27.12.1956, n. 1457).

P) MINISTERO SANITA' (12)

- 67) Contributi concessi a Istituto superiore sanità da organismi esteri o enti pubblici nazionali (legge 7.8.1973, n. 519)

Nota 12) = Nell'elenco allegato al bilancio 1981 e nel d.d.l. 688/S è contemplata anche la gestione delle tassee di concorso a posti di sanitario addetto a servizi comunali o provinciali (94 organi gestori; R.D. 11 marzo 1935, n.281).

Nei due documenti di fa altresì riferimento (con proposta di conferma da parte del d.d.l.), sotto la voce "Ministero del Turismo e spettacolo", del Fondo di rotazione dei contributi alberghieri (legge 15.8.1955, n.691), gestione soppressa dalla legge 15.2.1962, n.68 e che prosegue oggi a stralcio. Del la gestione stessa, il rendiconto per il 1978 evidenziava entrate per 2118,1 milioni e spese per 2.100, con una giacenza di 130,9 milioni, ridottasi a 129,4 nel 1979 (entrate 3.463,4 milioni e spese per 3.465,0 secondo il conto del patrimonio per il 1979).

Q) MINISTERO DEI BENI CULTURALI (13)

- 68) Casse di soccorso tra il personale di custodia degli Istituti di antichità e belle arti (31 organi gestori) (R.D. 31.12.1923, n. 3164, art. 15).
- 69) Indennità di missioni a richiesta di privati o enti non statali (6 organi gestori) R.D. 15 novembre 1928, n.2851).

- 70) Indennità per verifiche fuori ufficio per l'esportazione di oggetti di antichità (11 organi gestori) (R.D. 19.9.1920 n. 1776).
- 71) Gestioni speciali di cui alla legge 30.3.1965 n. 340 (5 organi gestori).
- 72) Proventi da restauri eseguiti dall'Istituto centrale del restauro per conto di privati o enti non statali (legge 6.2.1973, n. 23, art. 3).
- 73) Galleria d'arte moderna di Firenze - Fondo vendita biglietti -

Nota 13) = Dell'ultima gestione non è cenno né nel d. #. l. 688/S (che propone invece la conferma di tutte le altre nel testo considerato) né nell'elenco allegato al bilancio 1981.

Elenco n. 2

Gestioni fuori bilancio operanti presso Aziende autonome

R) ANAS (14)

- 74) Contabilità speciali presso Compartimenti ANAS (19 organi gestori): legge 7/2/1961, n. 59.
- 75) Contabilità speciale presso l'ufficio speciale autostrada Salerno - Reggio Calabria (legge cit).

- 76) Contabilità speciale presso l'Ufficio speciale per la grande viabilità - Sicilia (Legge citata).
- 77) Gestione del D.G. dell'ANAS per il ripianamento dei debiti degli enti autostradali a prevalente capitale pubblico e consorzi autostrade siciliane (art. 2, penultimo comma, D.L. 813 del 23.12.1978, convertito in legge 12.2.1979 n. 51)
- 78) SARA: Gestione D.G. ANAS per rapporti di successione ex SARA (D.L. n.661/1979 e legge 29.2.1980, n. 32).

Nota 14) = Delle prime tre gestioni è prevista la soppressione del d.d.l. n.688/S. Quest'ultimo, come anche l'elenco allegato al bilancio 1981, includono tra le gestioni presso l'ANAS anche quelle dell'art. 8 del D.L. 10.2.1977 n.19, convertito nella legge 6.4.1977 n. 106, relativa all'ordinaria amministrazione dell'esercizio delle autostrade ex SARA. La gestione non è stata peraltro ritenuta assoggettabile alla disciplina di cui alla legge n. 1041/1971 della Sezione del controllo (delibera del 13.3.1980). Ma il D.L. n.661/1979, convertito nella legge 29.2.1980, n.32, ha innovato alle precedenti disposizioni statuendo l'applicabilità dell'art. 9 della legge n.1041/1971 alla Gestione del Direttore generale dell'ANAS relativa ai rapporti di successione con la ex SARA.

S) EX A.S.F.D.

- 79) Imprese agro-zootecniche in partecipazione gestite dall'ex A.S.F.D. (l. 5.1.1933, n. 30) art.2 l. 1360 del 18/8/1962).

Capitolo V

GESTIONE DEL PATRIMONIO

La decisione delle Sezioni riunite alla quale si accompagna la presente relazione ha affermato che il conto del patrimonio è soggetto alla pronuncia di regolarità della Corte, ai sensi del combinato disposto degli articoli 22, 23 e 24 della legge 5 agosto 1978, n.468, in quanto parte integrante, al pari del conto del bilancio, del rendiconto generale dello Stato.

A questa statuizione la Corte è pervenuta riconsiderando il diverso e precedente proprio orientamento, che aveva ritenuto compatibili con la nuova disciplina introdotta dalla legge di riforma le previgenti norme (articolo 39 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, nonché articolo 149 del Regolamento di contabilità generale dello Stato) che avevano in passato portato ad escludere il conto del patrimonio dalla "parificazione" della Corte.

Il problema interpretativo risolto quest'anno dalle Sezioni riunite presentava aspetti di non agevole soluzione per la mancanza di esplicite scelte, al riguardo, da parte della legge di riforma; ma una rilettura e valutazione complessiva delle disposizioni di quest'ultima - soprattutto sul piano dell'interdipendenza tra aspetti finanziari e patrimoniali dell'attività gestoria - hanno portato a ritenere che la verifica del rendiconto generale non possa prescindere da una considerazione degli aspetti patrimoniali. E ciò tanto ai fini della formale pronuncia, in termini di regolarità, da parte della Corte, quanto agli effetti dell'approvazione parlamentare del consuntivo alla quale la pronuncia stessa è finalizzata.

A tali conclusioni la Corte è più in concreto pervenuta

rilevando come "dall'intero contesto della legge n.468, e soprattutto dall'articolo 22, emerge in effetti l'intento legislativo di recuperare significatività alle risultanze patrimoniali della gestione, in un quadro di rafforzata significatività dei conti dello Stato". Alla luce di tale intento, secondo le Sezioni riunite, acquista nuovo e determinante significato il fatto che le citate disposizioni della legge di riforma - pur in parte riproduttive di norme previgenti - considerino testualmente il conto del patrimonio quale parte integrante del rendiconto generale e sottopongano quest'ultimo, nella sua globalità, al giudizio della Corte ed alla successiva approvazione parlamentare.

L'accresciuto rilievo delle risultanze patrimoniali è stato dalla Corte già sottolineato nelle due ultime relazioni, successive all'entrata in vigore della legge n.468; e nell'ultima, in particolare, si è cercato di offrire - nei brevi margini di tempo disponibili, stante la ritardata presentazione del conto - un quadro per quanto possibili computo degli effetti dell'attività gestoria valutata nel suo impatto con la sostanza patrimoniale.

Ma, nell'ambito delle esigenze che emergono dal nuovo orientamento delle Sezioni riunite, la tempestiva presentazione del conto viene a configurarsi come condizione non soltanto per il referto alle Camere ma per la possibilità stessa di una pronuncia della Corte.

Il conto del patrimonio relativo all'esercizio 1980 è pervenuto a quest'ultima, per contro, soltanto in data 22 giugno 1981, talché le Sezioni riunite, nella udienza del successivo 25 giugno, hanno sospeso su di esso ogni giudizio.

A meri fini conoscitivi, può comunque rilevarsi che nel

febbraio 1981 il Ministero del tesoro - Ispettorato generale del bilancio ha impartito istruzioni per una nuova impostazione del conto generale del patrimonio, al fine tra l'altro del "recupero di significatività delle risultanze patrimoniali in vista della loro utilizzazione per le esigenze dell'attività amministrativa"(1). Le istruzioni stesse fanno anche cenno della conseguenziale necessità di "integrare il contenuto della Nota preliminare"; ma tale Nota - che, nella prassi sin qui seguita, contiene anche la "illustrazione del significato amministrativo ed "economico" dei risultati di consuntivo (articolo 22 legge n.468 del 1978) - non è stata trasmessa alla Corte. Sulla scorta di quanto rilevato nella decisione delle Sezioni riunite, va qui ribadito che, quali che possano essere i rapporti tra la "nota preliminare" e la "illustrazione" di cui all'articolo 22, questa ultima, per espressa precisazione legislativa deve essere allegata al rendiconto generale, e non già al disegno di legge per l'approvazione del medesimo.

Può infine rilevarsi che il quadro riassuntivo del conto espone un peggioramento netto patrimoniale di quasi 37.200 miliardi, risultante da un aumento delle attività per 30.300 miliardi circa e da un incremento delle passività pari a circa 67.500 miliardi, riferibile, quest'ultimo, pressoché esclusivamente alle passività finanziarie.

(1) Circolare n. 102.238 del 7 febbraio 1981.

Capitolo VI

GESTIONE DELLE AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI AUTONOME

Dai prospetti allegati - che offrono, come di consueto, un quadro delle principali risultanze di gestione delle varie Aziende ed amministrazioni autonome - emerge una tendenza al peggioramento dei saldi contabili piuttosto generalizzata per le Aziende di grandi dimensioni, tra le quali una parziale eccezione è costituita dall'Azienda Telefoni e dall'ANAS.

Per quest'ultima - che, non a caso, tra le Aziende indicate è l'unica a non avere decise caratteristiche imprenditoriali - i dati del 1980 comportano un miglioramento del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato (il primo ridotto da 897 a 767 miliardi: -14,5%; ed il secondo da 939 a 815: -13,2%) ed un'accentuata evoluzione del risparmio pubblico, qui con segno algebrico positivo (da +155 a +272 miliardi: +75,5%). E' noto, tuttavia, che per l'Amministrazione in argomento la fonte di entrate pressochè esclusiva è costituita dagli apporti dello Stato, parte dei quali affluiscono, nel bilancio aziendale, tra le entrate correnti, determinandone il favorevole andamento (+37,8% nel 1980).

Occorre pertanto dire - rinviando, comunque, per più specifiche notazioni, al capitolo XVI della parte II (Sezione II) - che un effettivo ma tendenziale segno di miglioramento nella gestione dell'ANAS emerge, più che dal descritto andamento dei saldi, dalla diminuzione del tasso di incremento dei residui passivi (+ 26,8% nel 1980, dopo il +54,0 del 1979).

Il rinvio agli appositi capitoli della Parte II è valido, ovviamente, anche per le quattro grandi Aziende-imprese (Mono-

poli, Poste, Telefoni e Ferrovie), relativamente alle quali l'aggregazione dei dati di consuntivo evidenzia, anzitutto, un peggioramento dei saldi assai più accentuato i termini di cassa che di competenza. La differenza è determinata soprattutto dal diversificato andamento delle entrate correnti, i cui accertamenti (8.528 miliardi) segnano un aumento del 23%, contro l'11,1% dei versamenti (7.331 miliardi): ma uno scostamento di rilievo attiene anche alle spese in conto capitale, evolute del 9,0% in termini di impegni (2.217 miliardi) e del 22,1% in termini di pagamento (1.552 miliardi) (1).

Nel complesso, ad un'espansione piuttosto omogenea della competenza (+ 21,2% per le entrate finali e + 22,9% per le spese finali), se ne contrappone una assai diversa dei flussi di cassa, con un incremento delle entrate finali (11,7%) più che dimezzato rispetto a quello delle spese analoghe (+ 25,4%). Il riflesso di tale situazione sui saldi è il seguente: il risparmio pubblico (negativo) è passato, in termini di competenza, dai 2.045 miliardi del 1979 a 2.781, con un peggioramento del 36%; ma, in termini di cassa (da 1.675 a 3.093 miliardi) l'incremento è dell'84,7%. Il saldo netto da finanziare, da parte sua, registra un'espansione del 28,6% sulla competenza (da 2.454 miliardi a 3.157) e del 107,8% sulla cassa (da 1.365 a 2.837 miliardi); mentre il ricorso (lordo) al mercato sale, nel primo caso, del 25,8%

(1) Andamento più equilibrato si registra per le entrate in conto capitale (da 1.625 miliardi a 1.841 in termini di competenza: +13,3%, e da 1.581 a 1.808 miliardi in termini di cassa, + 14,4%), nonché per le spese correnti (da 8.976 a 11.309 come competenza e da 8.276 a 10.424 come cassa, con un incremento in entrambi i casi del 26%). Variazioni di scarso peso segna la voce "rimborso prestiti", con aumenti del 5,5% sulla competenza (da 348 a 367 miliardi) e dell'8,7% sulla cassa (da 343 a 373).

(da 2.802 a 3.524 miliardi) e, nel secondo, dell'87,9% (da 1.708 a 3.210 miliardi (1)).

I dati del consuntivo "consolidato" delle quattro Aziende-imprese sono largamente influenzati, come è ovvio, da quelli relativi all'Azienda ferroviaria - che, fra tutte, è la maggiore, per dimensioni della gestione - e, in subordine, dall'andamento dell'Amministrazione postale. Il disavanzo di parte corrente della prima (1.759 miliardi) assorbe, in particolare, il 63,3% dell'analogo saldo globale, con percentuali di incidenza ancora maggiori per il saldo netto (2.109 miliardi e 66,8%) e il ricorso al mercato (2.454 miliardi e 69,6%). La gestione dell'Amministrazione delle poste, da parte sua, si chiude con saldi negativi pari, nello stesso ordine, a 1.135, 1.206 e 1.222 miliardi.

Di modesto importo, per contro, sono i risultati differenziali (negativi) dei Monopoli di Stato (16, 30 e, del pari, 30 miliardi), mentre di segno positivo risultano i tre saldi della Azienda telefoni (+ 130 miliardi di risparmio pubblico, + 188 di saldo netto da impiegare e + 182 miliardi come differenza tra le entrate finali e la spesa complessiva).

Tali dati attestano come soltanto per le due maggiori Aziende si ponga il problema della crescente divaricazione

(1) Gli importi dei saldi in termini di competenza segnano un marginale miglioramento rispetto alle previsioni del bilancio triennale delle Aziende autonome (a legislazione vigente) allegato al bilancio di previsione dello Stato per il 1980, le quali quantificavano per le quattro Aziende-imprese il risparmio pubblico in -2.985 miliardi, il saldo netto in -3.157 miliardi ed il ricorso lordo al mercato in 3.742 miliardi. Il miglioramento, rispetto a tali previsioni, segnato dai dati di consuntivo, attiene alla gestione dell'Azienda telefoni, sul cui favorevole andamento si riferisce nel testo.

tra costi, esposti alle leggi del mercato, e ricavi tariffari, compresi per interessi di carattere sociale che trascendono quelli connessi alla economicità delle gestioni.

Ciò comporta, inevitabilmente, che la quota di costi non coperta dagli introiti corrispettivi sia addossata alla collettività: ma tale redistribuzione di oneri dovrebbe da un lato presupporre una precisa identificazione - operata a priori e non a posteriori - dei teorici livelli tariffari imposto dal mercato (onde calcolare l'effettivo importo degli oneri sociali sopportati dalle Aziende); e, dall'altro, dovrebbe tradursi in chiare rappresentazioni contabili.

Quanto al primo aspetto, può ricordarsi che nel senso proposto risultano orientati gli studi di una Commissione che ha operato nel 1980 presso il Ministero della funzione pubblica con il compito di elaborare uno schema di "legge-quadro" su tutte le Aziende ed Amministrazioni autonome dello Stato. Quanto, invece, al secondo, va rilevato che l'addossamento allo Stato dei maggiori oneri sopportati dalle Aziende per finalità sociali continua a scomporsi in un rivolo disorganico di contribuzioni ai bilanci aziendali, in aggiunta alle c.d. anticipazioni del Tesoro a copertura del disavanzo, che di anticipazione altro non hanno che il nome.

E' con tale avvertenza, pertanto, che vanno rilette i dati di consuntivo delle quattro Aziende sin qui considerate, per le quali - come emerge dalle apposite tabelle quest'anno per la prima volta elaborate - gli apporti del bilancio statale - al netto delle "anticipazioni" - si sono nell'esercizio quantificate in 3.274 miliardi, con un incremento, rispetto ai 2.458 del 1979, del 33,2% e con un'incidenza sul totale delle entrate

finali del 28,5%. Per la sola Azienda ferroviaria, che assorbe il 79,6% degli apporti del Tesoro, questi ultimi si rapportano alle entrate finali in una percentuale del 49,8%, che è quasi doppia rispetto a quella di incidenza dei proventi aziendali direttamente connessi all'espletamento del servizio pubblico.

Attiene anch'essa al profilo della correttezza delle rappresentazioni contabili una ulteriore notazione che è reiterativa rispetto a quanto si è segnalato nella precedente relazione: nella parte attiva dei bilanci aziendali (il fenomeno riguarda, in particolare, le Ferrovie dello Stato, l'ANAS, l'Amministrazione delle poste e i Monopoli) figurano accertate - e costituiscono residui attivi sulla competenza - somme attinenti al ricavo di mutui o anticipazioni in concreto non stipulati ovvero non concesse o addirittura neppure autorizzati. L'inclusione di dette poste tra i "crediti", comporta profili di illegittimità, anche quest'anno affermati dalla decisione delle Sezioni riunite, con conseguenze dirette anche sulla quantificazione dei saldi di gestione delle Aziende interessate, nonché sui dati relativi alla situazione patrimoniale di queste ultime. Ma sono altresì da considerare le negative incidenze di tale iscrizione sulla quantificazione, in sede previsionale, del fabbisogno di cassa, in ragione dell'obiettiva incertezza sui tempi, i modi e sulla stessa possibilità di realizzazione dei previsti introiti.

Il grado di tale negativa incidenza - come si è osservato nella precedente relazione - è peraltro limitato dalla presenza, tra i residui passivi, di meri accantonamenti (residui di stanziamento), anch'essi non rappresentativi di effettive obbli

gazioni assunte. Tale presenza è autorizzata ed imposta - come è noto - dalle vigenti disposizioni contabili, ma è sostanzialmente idonea anch'essa a sminuire la rappresentatività effettiva del bilancio di competenza. Sembra dunque imporsi, quantomeno per le Aziende autonome, l'esigenza di una revisione della vigente disciplina per ciò che attiene ai residui di stanziamento, e l'adozione, più in generale, di strumenti contabili rispondenti al carattere imprenditoriale dell'attività svolta.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME

ACCERTAMENTI ED IMPEGNI 1980
(in milioni di lire)

	ENTRATE (a)					- SPESE (a)					Avanzo (+) o disavanzo (-) gestioni speciali (12=5-10)	
	(1)	(2)	(3)	(4=1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)		(11=4-9)
Amministrazione dei monopoli di Stato	956.774	13.020	--	969.794	194	972.749	28.800	574	1.000.123	194	-30.329	--
Istituto agronomico per l'orlemare	906	--	--	906	--	906	--	--	906	--	--	--
Amministrazione del fondo per il culto	79.926	107	--	80.033	--	85.945	2.936	--	88.880	--	-6.847	--
Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	1.538	1	--	1.539	--	1.242	416	--	1.658	--	-119	--
Patrimoni riunite ex economali	831	288	--	919	--	504	413	--	917	--	+2	--
Azienda nazionale autonoma delle strade	674.024	430.487	876.012	1.979.523	--	401.960	1.469.173	48.475	1.919.638	--	+59.886	--
Amministrazione delle poste e della telecomunicazioni	2.844.141	281.109	113.172	2.938.422	--	3.679.474	352.207	15.888	4.047.569	--	-1.109.147	--
Azienda di Stato per i servizi telefonici	694.793	450.631	30.000	1.375.424	--	785.214	392.256	6.222	1.163.691	--	+211.733	--
Amministrazione della ferrovia dello Stato	4.131.994	1.096.647	985.000	6.213.641	7.308.487	6.891.311	1.446.986	344.796	7.882.092	7.786.583	-1.468.551	-478.086
Azienda di Stato per le foreste demaniali	7.455	6.290	--	13.745	--	3.559	6.760	--	10.319	--	+3.428	--
Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo	29.461	--	--	29.461	--	28.767	--	--	28.767	--	+694	--
Archivi notarili	66.669	7.042	--	73.711	--	63.929	7.196	--	61.126	--	+12.586	--

a) - Esclusi i movimenti finanziari per versamento di avanzi o copertura di disavanzi.

b) - Disavanzo gestione fondi personale ferroviario

Disavanzo gestione fondo previdenza esattori

Avanzo gestione case economiche per i ferrovieri

Disavanzo complessivo

472.610	milioni
5.490	milioni
4	milioni
478.086	milioni

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME

VERSAMENTI E PAGAMENTI PER COMPETENZA E RESIDUI 1980
(in milioni di lire)

	ENTRATE (a)					SPESA (a)					Avanzo (1) o disavanzo (-) gestioni speciali (12=5-10)	
	(1)	(2)	(3)	(4=1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)		(11=4-9)
Amministrazione dei monopoli di Stato	917.826	11.950	--	929.775	197	859.543	26.412	574	886.529	94	+43.246	+103
Istituto agronomico per l'oltremare	908	--	--	908	--	725	--	--	725	--	+183	--
Amministrazione del fondo per il culto	66.634	110	--	66.745	--	61.325	2.369	--	63.695	--	+3.050	--
Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	1.397	1	--	1.398	--	937	397	--	1.334	--	+84	--
Patrimoni riuniti ex economici	590	148	--	738	--	454	184	--	618	--	+120	--
Azienda nazionale autonoma delle strade	645.496	382.440	75.012	1.102.948	--	390.703	868.438	48.475	1.307.716	--	-204.668	--
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni	2.235.305	243.602	222.206	2.701.113	--	3.261.984	308.907	21.556	3.592.447	--	-891.334	--
Azienda di Stato per i servizi telefonici	388.965	463.812	42.921	865.698	--	725.534	318.623	6.156	1.048.312	--	+182.614	--
Amministrazione delle ferrovie dello Stato	3.809.027	1.097.517	557.214	5.463.758	7.538.740	5.577.348	900.331	344.795	6.822.475	7.420.051	-1.358.717	+118.689
Azienda di Stato per le foreste demaniali	12.984	799.747	--	13.763	--	3.661	21.065	--	24.726	--	-10.963	--
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo	29.461	--	--	29.461	--	31.445	--	--	31.445	--	+1.984	--
Archivi notariali	66.669	7.042	--	73.711	--	53.929	7.196	--	61.125	--	+12.586	--

ai Esclusi i movimenti finanziari per versamento di avanzi o coperture di disavanzi.

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME

Situazione dei residui alla fine del 1980

(in milioni di lire)

	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			Dell'esercizio 1980	Totale al 31 dicem. 1980
	Consistenza al 1 gennaio 1980	Pagamenti	Consistenza al 31 dicem. 1980 (a)		
Amministrazione dei monopoli di Stato (b)	425.948	158.469	267.479	228.816	496.295
Istituto agronomico per l'oltre- mare	4	4	---	---	---
Amministrazione del fondo per il culto	41	4.798	28	18.086	18.144
Fondo di beneficenza e di reli- gione nella città di Roma	86	143	1	284	285
Patrimoni riuniti ex economici	126	74	43	255	298
Azienda nazionale autonoma delle strade	2.719.647	9.718	2.709.907	886.293	3.596.199
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni	2.401.905	1.145.517	1.256.387	2.574.268	3.830.655
Azienda di Stato per i servizi te- lefonici	243.928	192.589	51.340	702.314	753.654
Amministrazione delle ferrovie dello Stato (b)	3.914.938	1.840.761	2.074.177	2.834.984	4.909.161
Azienda di Stato per le foreste demaniali	15.698	7.423	7.463	7.405	14.868
Azienda di Stato per gli inter- venti nel mercato agricolo	---	---	---	---	---

a) — Compresa variazioni per riaccertamenti.

b) — Compresa gestioni speciali ed autonome.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME

Situazione dei residui alla fine del 1980

(in milioni di lire)

	RESIDUI PASSIVI				
	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			Dell'esercizio 1980	Totale al 31 dicem. 1980
	Consistenza al 1 gennaio 1980	Pagamenti	Consistenza al 31 dicem. 1980 (a)		
Amministrazione dei monopoli di Stato (b)	239.370	178.739	60.631	292.433	353.064
Istituto agronomico per l'oltre- mare	157	155	1	335	336
Amministrazione del fondo per il culto	19.354	10.480	4.813	35.665	40.478
Fondo di beneficenza e di reli- gione nella città di Roma	698	372	265	696	961
Patrimoni riuniti ex economici	290	106	177	405	582
Azienda nazionale autonoma delle strade	2.505.207	755.552	1.749.632	1.427.459	3.177.091
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni	2.255.110	1.206.055	1.049.055	1.743.471	2.792.526
Azienda di Stato per i servizi te- lefonici	1.056.029	396.837	659.192	580.323	1.239.515
Amministrazione delle ferrovie dello Stato (b)	4.167.058	2.531.611	1.635.447	3.757.763	5.393.210
Azienda di Stato per le foreste demaniali	36.375	19.212	17.143	4.805	21.948
Azienda di Stato per gli inter- venti nel mercato agricolo	15.198	7.499	6.049	4.821	10.870

a) — Compresa variazione per riaccertamenti.

b) — Compresa gestione speciale e autonoma.

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO
(importi: in miliardi di lire)

	1976	1977	1978	1979	1980
Apporti del Ministero del tesoro	14,8	13,5 (-8,8)	7,3 (-45,9)	38,1 (+421,9)	42,1 (+10,0)
Proventi propri aziendali (a)	407,5	482,3 (+18,3)	569,8 (+18,1)	667,1 (+17,1)	791,1 (+18,8)
Prestiti (al netto anticipazioni a copertura del disavanzo)	37,9	45,6 (+20,3)	44,5 (-2,4)	61,1 (+37,3)	30,3 (-50,4)

a) compresi premi CEE per acquisto di tabacco greggio.

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(importi: in miliardi di lire).

	1976	1977	1978	1979	1980
Apporti del Ministero del tesoro	143,5	213,2 (+48,6)	113,1 (-46,9)	455,7 (+302,9)	584,9 (+28,3)
Proventi propri aziendali	1125,7	1324,0 (+17,6)	1392,3 (+5,1)	1648,0 (+18,4)	1878,3 (+13,9)
Prestiti (al netto anticipazioni a copertura del disavanzo)	163,2	153,1 (-6,2)	105,2 (-31,3)	113,1 (+7,5)	(113,1) (-)

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI
(importi: in miliardi di lire)

	1976	1977	1978	1979	1980
Apporti del Ministero del tesoro	8,0	9,9 (+23,7)	7,8 (-21,2)	38,2 (+389,7)	41,2 (+7,8)
Proventi propri aziendali	417,1	524,5 (+25,7)	598,0 (+14,0)	668,1 (+11,7)	794,4 (+18,9)
Prestiti (al netto anticipazioni a copertura del disavanzo)	28,0	30,0 (+7,1)	30,0 (-)	30,0 (-)	30,0 (-)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
(importi: in miliardi di lire)

	1976	1977	1978	1979	1980
Apporti del Ministero del tesoro	1055,9 (+23,1)	1193,7 (+13,1)	1243,7 (+4,2)	1925,8 (+54,8)	2605,7 (+35,3)
Proventi propri aziendali	755,9 (+17,0)	925,1 (+22,4)	1055,4 (+14,1)	1231,7 (+16,7)	1451,1 (+17,8)
Prestiti (al netto anticipazioni a copertura del disavanzo)	390,0 (-10,3)	450,0 (+15,4)	800,0 (+77,8)	930,0 (+16,3)	985,0 (+5,9)

PAGINA BIANCA